

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. DEFINIZIONI

1.1 All'interno dei presenti Termini e Condizioni di Vendita, con l'espressione "*Venditore*" si fa riferimento a Meccanica Vimercati S.r.l.; con l'espressione "*Acquirente*" si fa riferimento alle persone, all'azienda, alla società o all'ente da cui viene emesso l'ordine; con l'espressione le "*Merc*" si fa riferimento alle merci descritte nella Conferma d'ordine del Venditore; con l'espressione "*Servizi*" si fa riferimento ai Servizi descritti nella Conferma d'Ordine del Venditore; con l'espressione "*Contratto*" si fa riferimento all'accordo scritto (inclusi i presenti Termini e Condizioni) stipulato tra l'Acquirente ed il Venditore per la fornitura di Merci e/o di servizi; con l'espressione "*Prezzo del contratto*" si fa riferimento al prezzo che l'Acquirente paga al Venditore per le Merci e/o Servizi.

1.2 Le presenti Condizioni Generali di vendita sostituiscono qualsiasi precedente accordo verbale o scritto tra il Venditore e l'Acquirente.

2. IL CONTRATTO

2.1 Oltre alle presenti Condizioni Generali di Vendita, qualsiasi contratto tra il Venditore e l'Acquirente sarà soggetto alle condizioni particolari stabilite nella Conferma d'Ordine emessa dal Venditore.

2.2 I presenti Termini e Condizioni prevarranno su qualsiasi condizione imposta dal Venditore all'Acquirente, almeno che le condizioni presentate dall'Acquirente al Venditore non siano espressamente riconosciute e approvate per iscritto da quest'ultimo

2.3 In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali di Vendita e le condizioni particolari stabilite nella Conferma d'Ordine, prevarranno le condizioni particolari.

2.4 Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono allegate dal Venditore alla sua proposta/offerta, e l'Acquirente ne prende visione e le accetta con il suo ordine.

2.5 Il Contratto entrerà in vigore solo alla data di accettazione dell'ordine dell'Acquirente con Conferma d'Ordine del Venditore, o alla data di adempimento di tutte le condizioni precedenti stipulate nel Contratto, a seconda di quale evento si verifichi prima (la "Data di Efficacia").

2.6 Nessuna modifica o variazione del Contratto si applicherà se non concordato per iscritto da entrambe le parti. Tuttavia, il Venditore si riserva il diritto di apportare modifiche minori e/o miglioramenti alla Merce prima della consegna, a patto che le prestazioni della stessa non siano influenzate negativamente, e che né il Prezzo del Contratto né la data di consegna siano interessati da questo evento.

3. PREZZI, MODALITA' DI PAGAMENTO E COSTI

3.1 Qualsiasi ordine eseguito dall'Acquirente sarà vincolante per il Venditore solo quando accettato per iscritto da quest'ultimo con l'invio della Conferma d'Ordine.

3.2 Gli ordini verbali o telefonici, e qualsiasi modifica degli ordini eseguita verbalmente, deve essere confermata per iscritto dall'Acquirente; in caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità per errori o successivi malintesi.

3.3 A meno che non sia stata ritirato in precedenza, la quotazione del Venditore può essere accettata entro il termine ivi indicato o, nel caso in cui non venga indicato alcun periodo, entro trenta giorni dalla sua data.

3.4 I prezzi sono fissi per la consegna entro il periodo indicato nella quotazione del Venditore e non includono (a) IVA e (b) qualsiasi altra tassa, dazi, imposte o altri oneri simili che si applicano al di fuori dell'Italia in relazione all'esecuzione del Contratto.

3.5 I prezzi sono indicati in Euro e, salvo diversamente concordato espressamente, si applicano alla merce consegnata in base ai termini EXW, ex works (INCOTERMS 2010) stabilimento del Venditore a Cernusco sul Naviglio (Italia). Le spese accessorie quali costi relativi a imballaggio, assicurazione, trasporto merci, stoccaggio, ispezione esterna, ecc. non saranno inclusi. Il valore minimo dell'ordine è di 100,00 (cento / 00) euro.

3.6 Salvo diversamente concordato per iscritto, il pagamento deve essere effettuato tempestivamente alla data di scadenza indicata nella fattura, senza sconti, detrazioni o compensazioni da parte dell'Acquirente.

3.7 Se alla data di scadenza, l'Acquirente non ha effettuato alcun pagamento, il Venditore si riserva il diritto di addebitare gli interessi sui pagamenti in ritardo, a partire dalla data di scadenza con un tasso annuo che è di cinque (5) punti rispetto al tasso ufficiale dei debitori ABI di volta in volta in vigore.

3.8 Fatte salve le altre disposizioni qui contenute, il Venditore avrà diritto a, nel caso in cui l'Acquirente non rispetti i suoi obblighi di pagamento, o qualora sorgano seri dubbi in merito alla sua solvibilità, sospendere immediatamente ulteriori consegne fino al pagamento dell'intero importo dovuto, incluso qualsiasi interesse come previsto dal precedente punto 3.7, e fino a quando l'Acquirente non abbia dato una garanzia al Venditore che si possa ritenere adeguata a garantire il rispetto degli obblighi precedenti dell'Acquirente derivanti dai contratti in corso.

3.9 Qualsiasi tassa, dazio, costo legato alle prove e di tipo generale, tutti i costi presenti e futuri relativi al contratto sono a carico dell'Acquirente.

4. CONSEGNA E RISCHIO

4.1 Almeno che non diversamente specificato nel Contratto, le Merci saranno consegnate EXW - Ex Works (Incoterms 2010) stabilimento Venditore a Cernusco sul Naviglio (Italia).

4.2 Il rischio di perdita o danneggiamento della Merce passerà all'Acquirente quando la merce verrà messa a sua disposizione presso lo stabilimento del Venditore a Cernusco sul Naviglio e l'Acquirente sarà responsabile dell'assicurazione delle Merci dopo che il rischio sarà passato a lui.

4.3 I termini di consegna non sono vincolanti. Il Venditore dovrà, comunque, al meglio delle sue possibilità, rispettare i tempi di consegna concordati; ma i ritardi non danno diritto all'Acquirente di richiedere la cancellazione o l'indennizzo per danni diretti o indiretti, fermo restando il diritto di risoluzione dell'Acquirente, se tale ritardo supera un periodo di trenta (30) giorni lavorativi dalla ricezione di una comunicazione scritta di inadempimento da parte del Venditore.

4.4 Se il Venditore è in ritardo o impossibilitato nell'adempiere uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del Contratto a causa di atti o omissioni dell'Acquirente, o dei suoi agenti (incluso ma non limitato alla mancata fornitura di specifiche e/o disegni di lavoro completamente dimensionati e/o altre informazioni che il Venditore richiede ragionevolmente per procedere rapidamente all'adempimento dei suoi obblighi previsti dal Contratto), il periodo di consegna sarà adeguato di conseguenza.

4.5 Se la consegna viene ritardata a causa di qualsiasi atto o omissione dell'Acquirente, o se è stato notificato che le Merci sono pronte per la spedizione, ma l'Acquirente non ritira la merce o non fornisce adeguate istruzioni per la spedizione, il Venditore avrà il diritto di collocare le Merci in un locale idoneo a spese dell'acquirente. Al momento del deposito delle merci nel locale, la consegna sarà considerata come completa, il rischio sulla Merce passerà all'Acquirente e l'Acquirente pagherà di conseguenza il Venditore.

5. ISPEZIONE E PROVE

5.1 Eventuali prove o ispezioni diverse dalle prove standard o dalle ispezioni standard del Venditore (compresa l'ispezione da parte dell'Acquirente o di un suo rappresentante, o prove in presenza dell'acquirente o di un suo rappresentante e/o la taratura) o la fornitura di certificati di prova e/o risultati di prove dettagliate devono essere soggetti al previo accordo scritto del Venditore, ed il Venditore si riserva il diritto di addebitare quindi i relativi costi; se l'Acquirente o il suo rappresentante non partecipano a tali test, ispezioni e/o calibrazioni dopo un preavviso di sette giorni in cui si comunica che le Merci sono pronte, le prove, l'ispezione e/o la calibrazione verranno eseguite e saranno considerate come effettuate in presenza dell'acquirente o di un suo rappresentante e la dichiarazione del Venditore relativa al fatto che la merce ha superato tali test e/o ispezioni e/o è stata correttamente calibrata saranno decisivi e finali.

6. RISERVA DI PROPRIETA'

6.1. Si concorda che le Merci fornite all'Acquirente restano di proprietà del Venditore fino al momento in cui quest'ultimo non avrà ricevuto l'intero pagamento.

7. RECALMI - RESTITUZIONE DELLA MERCE

7.1 L'Acquirente informerà il Venditore di eventuali reclami relativi all'imballaggio, alla quantità, al numero o alle caratteristiche esterne delle Merci, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della Merce. In mancanza di tale notifica, il diritto dell'Acquirente a far un reclamo in relazione ai suddetti difetti decadrà.

7.2 I reclami relativi a difetti nascosti, che non possono essere scoperti sulla base di un'accurata ispezione alla ricezione della Merce, saranno comunicati al Venditore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 10 giorni lavorativi dalla scoperta dei difetti ed, in ogni caso, entro i termini di garanzia di cui all'articolo 8 delle presenti Condizioni Generali di Vendita. In mancanza di tale notifica, il diritto dell'Acquirente a fare un reclamo in relazione ai suddetti difetti decadrà.

7.3 Nel caso in cui l'Acquirente presenterà tempestivamente i propri reclami, il Venditore potrà in alternativa (i) riparare o (ii) sostituire le Merci difettose, a condizione che vengano rispediti al magazzino del Venditore, senza costi ulteriori per quest'ultimo. La restituzione della Merce al Venditore dovrà sempre essere autorizzata da quest'ultimo.

7.4 Anche con un reclamo in corso, l'Acquirente non avrà diritto a sospendere o ritardare i pagamenti delle Merci difettose, né di forniture diverse. È escluso anche qualsiasi diritto di risoluzione del contratto da parte dell'acquirente.

8. GARANZIA

8.1. Il Venditore concede all'Acquirente una garanzia della durata di un (1) anno dalla data della consegna della merce. Tale garanzia però è limitata esclusivamente alla riparazione e/o alla sostituzione dei pezzi riconosciuti dal Venditore come difettosi, per difetti di materiale o deficienza di lavorazione.

8.2 L'Acquirente perderà il diritto a far valere la garanzia se non notificherà al Venditore i difetti della Merce entro i termini indicati nell'articolo 7 di cui sopra. La garanzia del Venditore decade se i pezzi resi come difettosi sono stati in qualche modo manomessi e/o riparati.

8.3 Il Venditore non si assume responsabilità alcuna per i danni derivanti da eventi accidentali di qualsiasi natura che si verificassero durante l'impiego dei suoi prodotti.

8.4 La garanzia del venditore non si estenderà alle perdite dovute a stoccaggio improprio, montaggio errato, uso improprio ed eccessivo, manutenzione impropria, design del prodotto non corretto da parte dell'acquirente o errori di interpretazione a causa di dati errati/incompleti da parte dell'acquirente. La garanzia del venditore non si estende alla sostituzione di parti soggette ad usura o alle conseguenze della normale usura. Il venditore non riconosce i reclami se sono stati effettuati lavori di modifica o di rettifica sugli articoli consegnati senza il suo consenso.

8.5 L'Acquirente garantisce al Venditore un periodo ragionevole per l'adempimento degli obblighi in garanzia. Il periodo ragionevole è relativo alla natura dei difetti e non può superare tre mesi dal reclamo per difetti. Se la riparazione o la sostituzione sono impossibili o non riescono definitivamente, l'Acquirente può, alla scadenza del suddetto periodo di tre mesi, richiedere la risoluzione del Contratto.

8.6 Nel caso in cui l'Acquirente incorra in una perdita o danni a causa di Merci difettose, salvo in caso di dolo o colpa grave del Venditore, la responsabilità del Venditore e, conseguentemente, il risarcimento dei danni dovuti all'Acquirente non supererà il valore della Merce difettosa.

9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

9.1 Fermo restando qualsiasi altra disposizione del Contratto, eccetto nella misura proibita dalla legge applicabile, la responsabilità totale del Venditore per qualsiasi danno, reclamo o azione legale, qualunque sia la sua natura (inclusi, senza limitazione, danni, reclami o azioni legali per inadempimento contrattuale, violazione della garanzia o rappresentanza o obbligo statutario, negligenza, responsabilità oggettiva) non deve superare una somma pari al Prezzo del Contratto. Fermo restando quanto sopra o qualsiasi altra disposizione del Contratto, le Società del Gruppo del Venditore ed il Venditore, non saranno responsabili in alcun caso (inclusa la violazione della garanzia o della rappresentanza) per qualsiasi perdita di profitti, perdita di contratti, aumento dei costi, perdita delle entrate, perdita di utile, perdita di dati o perdita consequenziale o indiretta.

10. FORZA MAGGIORE

10.1 Il Contratto sarà sospeso, senza responsabilità, nel caso e nella misura in cui la sua esecuzione sia impedita o ritardata a causa di circostanze al di fuori del ragionevole controllo della parte interessata, inclusa ma non limitata a: Atto di Dio, guerra, conflitto armato o attacco terroristico, rivolta, fuoco, esplosione, incidente, alluvione, sabotaggio; decisioni o azioni governative (incluso ma non limitato al divieto di esportare o riesportare, o alla mancata concessione, o alla revoca delle licenze di esportazione applicabili), o problemi di lavoro, scioperi, serrate o ingiunzioni.

10.2 Se una delle parti ritarda o non riesce ad adempiere ai suoi obblighi a causa della presente Clausola, per più di 180 giorni consecutivi, ciascuna delle parti può porre fine alla parte non eseguita del Contratto mediante notifica scritta all'altra parte, senza responsabilità, a patto che l'Acquirente sarà tenuto a pagare i costi e le spese ragionevoli di qualsiasi lavoro in corso e a pagare tutte le Merci consegnate ed i Servizi svolti fino alla data della risoluzione. Il venditore può eseguire consegne parziali ed, in tal caso, ogni consegna costituirà un contratto separato, e la mancata consegna da parte del Venditore di una o più spedizioni in base alle condizioni suddette, non autorizza l'Acquirente a risolvere l'intero contratto o distaccarsi dallo stesso.

11. LEGGE APPLICABILE

11.1 Il Contratto dovrà essere interpretato sotto tutti i punti di vista, in conformità con le leggi italiane, ad esclusione, tuttavia, di qualsiasi effetto su tali leggi della Convenzione di Vienna del 1980 sui Contratti per la vendita internazionale di merci, e nella misura massima consentita dalla legge applicabile, senza tenere conto di eventuali conflitti di leggi o norme che potrebbero applicare le leggi di qualsiasi altra giurisdizione.

12. FORO COMPETENTE

12.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto saranno soggette alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano (Italia).

13. VARIE

13.1 Se una qualsiasi clausola, sottoclausola o altra disposizione del Contratto non risulta valida in base a qualsiasi statuto o norma di legge, tale disposizione, solo per tale scopo, sarà considerata omessa senza pregiudicare la validità del resto del Contratto.

13.2 Nessuna rinuncia di una delle parti relativa ad una violazione o inadempimento, o a qualsiasi diritto o rimedio, e nessuna prassi commerciale, sarà considerata come una rinuncia continuativa a qualsiasi altra violazione o inadempimento, o a qualsiasi altro diritto o rimedio, a meno che tale rinuncia sia espressa per iscritto e firmata dalla parte che deve essere vincolata.

13.3 L'Acquirente non avrà il diritto a cedere i propri diritti o obblighi qui sotto riportati senza il previo consenso scritto del Venditore.

13.4 Tutte le comunicazioni ed i reclami relativi al Contratto devono essere inviati per iscritto

14. PUBBLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

14.1 Le presenti Condizioni Generali di vendita sono pubblicate alla pagina www.meccanicavimercati.com

Il Venditore

L'Acquirente


MECCANICA MIMERCATI srl
Mechanical & Transmissions

In base agli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Acquirente approva espressamente gli articoli 3.8 (Sospensione della Consegna), 4.2 (Rischio di perdite), 6 (Titolo di proprietà), 5 (Pagamento), 7 (Reclami- Restituzione della merce), 8 (Garanzia), 9 (Limitazione di responsabilità), 11 (Legge applicabile), 12 (Foro competente)